

Attuazione della Legge regionale 41/93 e interventi per le infrastrutture per lo sviluppo locale previsti dalle delibere CIPE 138/00 e 36/02

Art.1

Obiettivi

Il programma si propone di sostenere lo sviluppo locale attraverso il concorso integrato di più strumenti e di più risorse sia pubbliche che private.

Verranno pertanto finanziati ai sensi della Legge regionale 41/98 e dalle delibere CIPE 138/00 e 36/00 progetti inseriti in “programmi di sviluppo locale” volti a incentivare lo sviluppo di sistemi economici locali. I programmi di sviluppo locale dovranno tenere conto degli opportuni criteri e obiettivi di sostenibilità, da raggiungere con iniziative di progettazione integrata, nell’ambito territoriale di riferimento, relativamente alle infrastrutture, alle opere pubbliche, alla protezione e valorizzazione delle risorse ambientali e sociali, allo sviluppo delle risorse umane, al sostegno e allo sviluppo dell’economia e alla conseguente occupazione. I programmi di sviluppo locale dovranno avere una forte coerenza interna e un raccordo con gli obiettivi della programmazione regionale e prevedere una forte integrazione delle risorse e degli obiettivi.

Art.2

Descrizione degli interventi

Gli interventi previsti nel “programma di sviluppo locale” e per i quali si chiede l’accesso al finanziamento si configurano come aggiuntivi rispetto ad altri interventi pubblici e/o privati di competenza locale e dovranno pertanto essere rapportati al sistema dei progetti previsti a livello del territorio di riferimento nei diversi settori che hanno utilizzato o che utilizzano diversi strumenti e risorse al fine di accrescerne, attraverso l’integrazione, l’efficacia complessiva. Dovranno quindi rapportarsi non a singoli segmenti del processo produttivo locale ma all’intero sistema, al fine di elevarne la capacità auto-riproduttiva e auto-organizzativa tipiche di uno sviluppo che vuole far leva sulle potenzialità endogene delle diverse aree della Toscana. I progetti dovranno essere orientati all’innovazione. Saranno ammessi progetti per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali che, in sinergia con altri interventi previsti nel territorio, tendano a creare nuova opportunità occupazionali, nuove fonti di produzione economica migliorando le condizioni ambientali e sociali dell’area. Gli interventi che prevedono investimenti infrastrutturali devono garantire la rispondenza di questi ai programmi e agli indirizzi regionali in materia di compatibilità ambientale.

Art. 3

Modalità di presentazione del programma di sviluppo locale e dei relativi progetti.

I progetti così come in precedenza definiti, dovranno essere presentati con i necessari riferimenti espliciti a documenti di programma di sviluppo locale realizzati dalle Amministrazioni provinciali. Il progetto integrato dovrà indicare il soggetto responsabile individuato e il mandato che gli è stato conferito nella fase di concertazione

Gli elementi significati del programma di sviluppo locale ed i relativi progetti o iniziative di cui si chiede l'incentivo, dovranno essere presentati dall'Amministrazione provinciale alla Regione Toscana, Ufficio Programmazione e controlli via Pier Capponi n 51 Firenze entro e non oltre il 30 Ottobre 2002, e dovranno contenere :

1. l'elenco dei soggetti partecipanti con l'indicazione del relativo contributo e/ apporti alla realizzazione del programma;
2. l'indicazione delle fasi della concertazione;
3. l'elenco dei progetti e delle iniziative comprese nel Programma locale di sviluppo con indicati: i tempi, le modalità di finanziamento, la data di completamento, i relativi soggetti attuatori;
4. l'elenco dei progetti e delle iniziative comprese nel Programma locale di sviluppo di cui si chiede l'incentivo aggiuntivo con indicati: i tempi, le modalità di finanziamento, le modalità di finanziamento, la data di completamento, i relativi soggetti attuatori;
5. il quadro analitico della situazione ambientale dell'area nella quale viene realizzato il progetto e le previsioni di impatto ambientale e relative valutazioni a seguito degli interventi;
6. il soggetto responsabile del progetto destinatario del finanziamento
7. il costo complessivo dei singoli progetti e la richiesta dell'incentivo.

Il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all'art. 1 della L. 144/199 valuterà tenendo in considerazione gli elementi tecnici proposti dai rappresentanti designati dalla Provincia e dei progetti definiti nei vari programmi regionali i progetti entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione all'Amministrazione regionale/Ufficio Programmazione e Controlli.

Art. 4

Misure finanziabili Il presente programma si articola in quattro misure:

- 1) **Misura 1 Legge regionale n 41/98 : incentivazione a sistemi economici locali trainanti nelle aree più sviluppate (aree non obiettivo 2 o phasing out)**
- 2) **Misura 2, APQ “infrastrutture per lo sviluppo locale”, art.2 lett. C (punto 3 delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002)**
- 3) **Misura 3, APQ “infrastrutture per lo sviluppo locale”, art. 2 lett. C, (punto 4.5 delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002)**
- 4) **Misura 4, APQ “infrastrutture per lo sviluppo locale”, art .2 lett. b), (delibera CIPE n.138 del 21 dicembre 2000)**

4.1 Misura 1 Legge regionale n 41/98 : incentivazione a sistemi economici locali trainanti nelle aree più sviluppate (aree non obiettivo 2 o phasing out)

Soggetti beneficiari soggetti pubblici e privati,

Area d'intervento sistemi economici locali in aree non definite obiettivo 2 o phasing out ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari in attuazione dei fondi strutturali, con priorità all'interno di queste alle aree più deboli.

Durata dell'intervento Triennale, o di durata inferiore se appositamente specificato nel progetto presentato all'Amministrazione regionale per l'incentivazione ai sensi del presente programma.

Limitazioni ed esclusioni degli interventi Per i progetti presentati dai soggetti privati la concessione del contributo è soggetta al regime "de minimis" così come previsto dal Regolamento CE n.69/2001 del 12 gennaio 2001.

Per i progetti presentati da enti pubblici la quota di contributo non può essere superiore al 60 % del costo complessivo del progetto.

La somma dei contributi assegnati ai singoli progetti di un programma locale di sviluppo sostenibile non può essere superiore all'importo di € 1.000.000,00.

4.2 Misura 2 – punto 3 delibera CIPE 36/02, APQ “infrastrutture per lo sviluppo locale”

Soggetti beneficiari: soggetti pubblici

Area di intervento: aree obiettivo 2 e aree phasing out ex ob.2 e ex ob. 5b

Durata dell'intervento: triennale o di durata inferiore se appositamente specificato nel progetto presentato all'Amministrazione regionale per le incentivazioni ai sensi del presente programma.

Limitazioni ed esclusioni degli interventi: gli interventi a sostegno di opere infrastrutturali devono essere funzionali al programma di sviluppo locale così come indicato in precedenza; sono soggette ai vincoli e alle norme (in particolare quelle sul monitoraggio) previste dalla richiamata delibera CIPE 36/02. Tali interventi devono essere allo stadio di progetto definitivo.

Investimenti ammissibili: sono ammissibili investimenti in infrastrutture materiali o immateriali e relativi accessori o opere di miglioramento ambientale, in grado di determinare un impatto positivo sullo sviluppo del territorio di riferimento e capaci di incrementare la funzionalità degli altri investimenti sia pubblici che privati previsti nel programma di sviluppo locale.

4.3. Misura 3 – punto 4.5 delibera CIPE 36/02, APQ “infrastrutture per lo sviluppo locale” Investimenti a favore dei settori della ricerca e della formazione

Soggetti beneficiari : soggetti pubblici e/o privati

Area di intervento: aree obiettivo 2 e aree phasing out ex ob.2 e ex ob. 5b

Durata dell'intervento: triennale o di durata inferiore se appositamente specificato nel progetto presentato all'Amministrazione regionale per le incentivazioni ai sensi del presente programma.

Limitazioni ed esclusioni degli interventi: gli interventi a sostegno di opere o degli interventi di sostegno e incentivazione devono essere funzionali al programma di sviluppo locale così come indicato in precedenza; sono soggetti ai vincoli e alle norme (in particolare quelle sul monitoraggio) previsti dalla richiamata delibera CIPE 36/02. Tali interventi devono essere allo stadio di progetto definitivo.

Investimenti ammissibili: sono ritenuti ammissibili gli investimenti in opere infrastrutturali ivi comprese quelle telematiche e di rete riguardanti centri di formazione e/o ricerca pubblici operanti nel territorio e la cui realizzazione assuma rilevanza strategica per lo sviluppo produttivo del territorio stesso. Sono altresì ammissibili progetti di ricerca e di azioni innovative legati alla qualificazione e alla valorizzazione dello sviluppo locale. Nel caso in cui tali interventi siano uguali o superino l'importo di 1,29 milioni di euro, ai sensi della citata delibera CIPE n.36/02, dovrà essere acquisito il parere del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Dipartimento della funzione pubblica.

4.4. Misura 4- art. 2 lett. B) APQ “infrastrutture per lo sviluppo locale” relativo alla delibera CIPE n.138 del 21 dicembre 2000

Soggetti beneficiari : soggetti pubblici

Area di intervento: aree obiettivo 2 e aree phasing out ex ob.2 e ex ob. 5b nei territori interessati dell'Appennino tosco-emiliano-romagnolo, nella provincia di Pisa per l'agricoltura e dell'area pistoiese, secondo quanto stabilito dalla delibera GR. n. 950 del 6 agosto 2001.

Limitazioni ed esclusioni degli interventi: gli interventi a sostegno di opere o degli interventi di sostegno e incentivazione devono essere funzionali al programma di sviluppo locale così come indicato in precedenza. Tali interventi devono essere allo stadio di progetto definitivo.

Investimenti ammissibili: sono ammissibili investimenti in infrastrutture primarie e relativi accessori o opere di miglioramento ambientale, in grado di determinare un impatto positivo sullo sviluppo del territorio di riferimento e capaci di incrementare la funzionalità degli altri investimenti sia pubblici che privati previsti nel programma di sviluppo locale.

Art. 5

Indirizzi specifici per la valutazione

Definizioni: per “programma” si intende il programma locale di sviluppo di cui all'art.2 della L.R. 41/98, formato secondo il procedimento di cui all'art. 3;

Per “integrazione” si intende il concorso combinato di più strumenti e di più risorse pubbliche e/o private al perseguimento di obiettivi complessi riguardanti lo sviluppo socio economico di un determinato territorio. Gli strumenti e le risorse possono essere

diversi anche da quelli previsti dal presente programma e a titolarità delle istituzioni locali riferibili anche a programmi nazionali, regionali o comunitari.

Punteggio e criteri di ripartizione: il punteggio complessivo a disposizione del NURV con riferimento a ciascun progetto è pari a 100 ed è così ripartito :

- fino a 40 punti per la qualità progettuale ;
- fino a 10 punti per il livello di concertazione;
- fino a 10 punti per le attivazioni occupazionali previste dal programma a regime;
- fino a 10 punti per l'indice di autofinanziamento;
- fino a 15 punti per i livelli di protezione o miglioramento ambientale;
- fino a 15 punti per l'indice di compartecipazione;

Art. 6

Disciplinare per l'erogazione e l'utilizzo dei contributi

Il contributo regionale al programma, ancorché di importo determinato, deve considerarsi nel suo valore percentuale, commisurato al finanziamento complessivo e agli impegni corrispettivi dei singoli soggetti locali interessati. Esso sarà pertanto corrispondentemente ridotto, in misura proporzionale, nel caso risulti a consuntivo un minor impegno finanziario.

I contributi assegnati, negli importi globali rispettivamente previsti, sono immediatamente impegnati a favore dei soggetti individuati

I contributi sono liquidati per stati di avanzamento, al soggetto responsabile in misura di:

- il 50% a seguito comunicazione di avvenuto inizio lavori;
- il 30% dietro presentazione di dichiarazione che attesti l'utilizzo dell'acconto già erogato;
- il 20% ad avvenuto completamento dei lavori, dietro presentazione di certificazione o deliberazione di avvenuto collaudo e della documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione.

La richiesta di liquidazione della terza tranche dovrà contenere le seguenti informazioni:

- **il progetto di riferimento;
- **l'attestazione che il progetto è stato realizzato;
- **la descrizione sommaria delle opere, dei lavori o delle attività allo stato eseguite con l'indicazione delle spese rispettivamente sostenute;
- **l'ammontare delle erogazioni già liquidate da ciascuno degli altri soggetti interessati;
- ** l'attestazione che i beneficiari finali del contributo regionale non incorrono in situazioni di violazione della disciplina comunitaria sui regimi di aiuto;
- **l'attestazione, da parte del destinatario dell'incentivo ad osservare ad applicare quanto previsto dalla legge regionale 8/2000 “ monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili”, con particolare riferimento all'art 2 della medesima.
- **certificazione attestante, nel caso di soggetto diverso da una Pubblica Amministrazione, del legale rappresentante del soggetto richiedente

Quando il soggetto attuatore è individuato in un ente pubblico, l'Amministrazione regionale, in relazione alla natura dell'intervento, può disporre la liquidazione anticipata del contributo, a condizione che l'ente attuatore garantisca con atto formale la realizzazione del progetto o la restituzione dell'importo, fatto salvo quanto disposto al capoverso successivo;

Per la rendicontazione del contributo assegnato all'ente pubblico si applica quanto disposto dall'art. 158 del Dlgs. 267/2000

L'assegnatario decade dal contributo regionale qualora, entro 120 giorni dall'atto dell'impegno finanziario del contributo medesimo, non risulti attestato da parte del soggetto responsabile l'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto. La Giunta regionale, su istanza motivata, può disporre una dilazione del termine non superiore a ulteriori 90 giorni;

Nel caso in cui il progetto o programma non sia portato a compimento, l'Amministrazione regionale dispone la revoca e l'eventuale recupero del contributo assegnato. Qualora la parte realizzata sia in grado di garantire autonoma funzionalità e/o effettiva utilità, l'Amministrazione, sentita la Provincia, può disporre la riduzione, in luogo della revoca, del contributo assegnato;

L'importo dei contributi non utilizzati per effetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti può essere riassegnato, con deliberazione della Giunta regionale, a sostegno di progetti previsti dai programmi locali di sviluppo e non finanziati ovvero ad incremento dei contributi assegnati in misura inferiore a quella originariamente richiesta;

La Regione, in stretto rapporto con le Amministrazioni Provinciali, assicura l'opportuno monitoraggio e valutazione dei vari programmi di sviluppo locale;

L'attuazione del presente disciplinare e la relativa vigilanza sono curate dall'Amministrazione regionale, secondo le rispettive competenze definite dalla L.R. n 81/94, che può a tal fine disporre ogni opportuno accertamento, anche mediante sopralluoghi e accessi ispettivi.

Art. 7

Risorse disponibili

Per l'attuazione delle finalità del presente programma sono disponibili le seguenti somme così ripartite tra le diverse misure:

Misura 1	legge regionale 41/98	3, 098 Meuro
Misura 2	delibera CIPE 36/02	(da indicare dopo riparto della GR)
Misura 3	delibera CIPE 36/02	9,739 Meuro
Misura 4	delibera CIPE 138/00	13,60 Meuro

Art. 8

Tutela Privacy ai sensi dell'art 10 della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni si informa che i dati personali acquisiti con il presente programma saranno raccolti in archivio cartaceo ed informatico e trattati sia per finalità inerenti il presente procedimento che per l'inserimento negli archivi regionali. Il titolare del trattamento dati è la Regione Toscana, il responsabile del trattamento è il dirigente Gino Fantozzi relativamente alla misura 1, la responsabile di P.O. Liliana Dori per le misure 2, 3, 4.

Art. 9

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile del procedimento è l'Area extradipartimentale Politiche comunitarie e programmazione locale, (Dirigente responsabile Gino Fantozzi)

Art. 10

Informazioni sul programma il presente programma è reperibile in Internet nel sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it); informazioni possono inoltre essere richieste ai referenti del Servizio